

STATUTO**Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI***Art. 1 – Principi fondamentali*

1. Il Comune di Paisco Lovenò è Ente territoriale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto; rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato e degli altri Enti istituzionali.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, di autonomia finanziaria e di autonomia impositiva nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli Organi e secondo le attribuzioni delle competenze stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Il Comune, parte integrante del territorio della Valle Camonica, si riconosce nella tradizione di autogoverno delle popolazioni alpine, e ne promuove, anche col presente statuto, la continuità e l'aggiornamento.

4. Il Comune tutela e conserva il patrimonio culturale ed artistico di cui permane una pregevole dotazione; conserva la memoria e continua la pratica delle tradizioni sociali, religiose e civili, come testimonianze vive della comunità locale.

5. Il Comune tutela il patrimonio paesaggistico ed ambientale di cui è largamente dotato; ne promuove la conservazione e la fruizione, anche per le generazioni future, per la popolazione residente e per gli ospiti. A tal fine si colloca tra i soggetti promotori di educazione ambientale.

6. Il Comune individua nel patrimonio boschivo un bene insostituibile sia sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale che di risorsa economica; ne promuove il mantenimento e la coltivazione. Il Comune riconosce i diritti dell'uso civico, secondo le disposizioni vigenti; riconosce altresì la funzione insostituibile della primaria attività agricola, anche ai fini della conservazione del territorio, e ne tutela e promuove la presenza e la continuità.

7. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati.

8. Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della fruizione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 3 – Il territorio – la sede

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali e confina con i comuni di Malonno, Schilpario, Teglio, Corteno Golgi, Berzo Demo, Sellero, Ono S. Pietro, Cerveno.

2. La Circonscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è in Via Nazionale 21. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli Organi riuniti in altra sede.

Art. 4 – Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nell'atrio del palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli Atti.

Art. 5 – Stemma

1. Il Comune ha come suoi segni distintivi lo stemma e il gonfalone.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

**Titolo II
STATUTO E REGOLAMENTI***Art. 6 – Statuto*

1. Il presente Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Il presente Statuto riporta altresì, per esteso, ai fini di un'opportuna conoscenza da parte dei cittadini, parti integranti di norme vigenti, in particolare riferite agli Organi ed alla gestione economica e finanziaria.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro i 30 giorni successivi alla data di esecutività della delibera di adozione, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 7 – Regolamenti

1. Il Comune, come previsto dall'art. 5 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, emana Regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.

3. I Regolamenti hanno i seguenti vincoli:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e col presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono avere efficacia retroattiva.

Art. 8 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuto nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

**Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE***Art. 9 – Organi del Comune*

1. Sono Organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.

4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. È capo dell'Amministrazione comunale ed Ufficiale di governo.

Art. 10 – Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consigliere Comunale che non partecipi, senza giustificato motivo risultante a verbale, a tre sedute consecutive del Consiglio, viene dichiarato decaduto con le modalità di cui alle disposizioni vigenti.

4. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e comunque non oltre la proclamazione dei nuovi eletti, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11 – Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 12 – Rimozione degli amministratori

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su propo-

sta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi motivi di ordine pubblico, o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

2. In attesa del decreto, il prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

Art. 13 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.

2. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

3. La Conferenza dei Capo gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari.

4. Con il regolamento sono definite le altre competenze della conferenza dei Capo gruppo e i mezzi e le strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 14 – Diritti e poteri dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nella forma richiesta, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze nelle forme definite dal Regolamento.

3. Se lo richiede 1/5 dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 15 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere su dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni fra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme che regolano la partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante concessione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni di immobili, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono un'esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rap-

presentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti e controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 36, 5° comma della legge 8 giugno 1990 n. 142.

o) l'elezione del difensore civico e il regolamento che ne regola le funzioni e l'attività;

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Quando 1/5 dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio delle deliberazioni di competenza della Giunta per le materie sottoelencate, tali delibere sono sottoposte al controllo dell'illegittimità denunciate:

a) acquisti, alienazione, appalti e in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti e a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

4. Negli stessi termini di cui al comma precedente, per presunti vizi di incompetenza o di contrasto con atti fondamentali del Consiglio, 1/5 dei consiglieri può chiedere l'invio al Comitato regionale di controllo di tali atti.

5. Contestualmente all'affissione delle delibere all'albo pretorio ne viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari.

6. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni e quelle prive di contenuto deliberativo.

7. Apposito Regolamento disciplinerà il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 16 – Commissioni

1. Il Consiglio si avvale di commissioni consiliari costituite nel suo seno con criterio proporzionale.

2. Il numero, la composizione, i poteri, l'organizzazione e la pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari sono definiti da apposito regolamento.

Art. 17 – Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di assessore, fino ad un massimo di uno, anche cittadini non facenti parte del Consiglio. Tali cittadini devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

Art. 18 – Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno, salvo l'eventuale elezione di cittadini non consiglieri alla carica di assessore, come previsto dal precedente art. 17, subito dopo la convalida degli eletti.

2. Tale elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati al comune, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di assessore a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri. A tal fine sono indette tre votazioni, da tenersi in sedute distinte, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o della vacanza o delle dimissioni. Qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, 1° comma, lett. b), n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale è disposta dal Consigliere anziano.

6. Per Consigliere anziano si considera quello che abbia riportato il maggior numero di voti nella consultazione elettorale; in caso di parità di voti si considera quello più anziano di età.

7. La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data da cui si è verificata la vacanza per dimissioni o per presentazione di mozione di sfiducia. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal Consigliere anziano.

8. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro 3 giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non avvenga l'annullamento per vizi di legittimità.

9. Le dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

Art. 19 – Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei dirigenti.

2. La Giunta riferisce per iscritto almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 20 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi in Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previo diffida, provvede il Prefetto.

5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, 2° comma, lettera n. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con suo atto comunicato al Consiglio per la prima adunanza. In caso non pervenga a decisione, l'Organo di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi 60 giorni, i provvedimenti sostitutivi necessari, previa comunicazione del Sindaco.

6. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto con la formula di rito.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 21 – Il Vicesindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vicesindaco.

3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art. 22 – Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco emana Ordinanze come previsto al successivo art. 61.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino

all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati cui fossero incorsi.

4. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), d), del primo comma del presente articolo, nonché dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Sindaco, limitatamente alla frazione Lovenò-Grumello, e nel caso non siano costituiti gli organi di decentramento, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Assessore o ad un Consigliere.

5. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

6. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

Art. 23 – Mozione di sfiducia – Revoca – Dimissioni

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-programmatiche-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità alle disposizioni dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. La mozione di sfiducia costruttiva è messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo.

6. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco.

7. La decadenza della Giunta per le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori, ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 24 – Valorizzazione delle associazioni – organismi

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni.

3. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

4. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

Art. 25 – Consulte

1. Il Consiglio si avvale di Consulte, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni all'attività amministrativa. In particolare le Consulte sono organismi di supporto all'attività delle Commissioni consiliari, di cui all'art. 16 del presente Statuto.

2. Il Regolamento provvede a definire numero, composizione e funzionamento delle Consulte.

Art. 26 – Organismi di consultazione per le frazioni

1. Il Comune può istituire, in particolare per le frazioni di Lovenò, Grumello, Perdonico e Ardinghelli, anche ai fini di un eventuale decentramento dei servizi, appositi organismi di consultazione della popolazione.

Art. 27 – Situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune dà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero sentire lesi nei loro diritti ed interessi, possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 28 – Proposte

1. I cittadini residenti, sia singoli che associati, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.

2. Il Sindaco trasmette all'Organo competente la proposta corredata dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa la iniziativa popolare.

Art. 29 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta alle istanze viene fornita, entro il termine massimo di 60 giorni, dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal Regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Art. 30 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato.

3. La petizione è esaminata dall'Organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 31 – Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo settimo comma, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.

2. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza per consentire la più ampia comprensione.

3. Il referendum su un medesimo oggetto non può essere riproposto prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. La Commissione consiliare permanente di cui all'art. 36 del presente Statuto esprime parere motivato sulla formulazione e sulla ammissibilità del quesito.

5. Il Consiglio comunale, sulla base di tale parere, delibera l'ammissibilità del referendum. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

6. I referendum consultivi sono indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da alme-

no il 15% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta. Le firme devono essere presentate alla Segreteria comunale entro 120 giorni dalla data di inizio della raccolta stabilita con provvedimento del Sindaco. Il Sindaco, dopo la verifica da parte della Segreteria sulla regolarità degli atti, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria Comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. Il referendum non è consentito per le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni; espropriazione dei beni ed occupazioni d'urgenza;

- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni; assunzione di mutui; bilancio preventivo, relative variazioni e conto consuntivo;

- d) designazione e nomine di rappresentanti;

- e) provvedimenti di attuazione di norme statali e regionali.

8. Il referendum può essere sospeso o revocato, previo parere della competente Commissione permanente di cui al successivo art. 36 nei seguenti casi:

- a) promulgazione di legge che modifichi la materia referendaria;

- b) scioglimento del Consiglio Comunale;

- c) recepimento della proposta dei promotori da parte del Consiglio comunale.

9. Il referendum non può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. In caso di richiesta simultanea di più referendum, le operazioni si svolgono contemporaneamente.

10. Il referendum è valido qualora partecipi alla votazione più della metà degli elettori del Comune.

11. In caso di esito favorevole al quesito proposto, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del referendum. Entro lo stesso termine, se l'esito del referendum è stato negativo, il Sindaco ha comunque facoltà di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito referendario.

12. Il Consiglio comunale può indire il referendum, di propria iniziativa, secondo le norme di cui al presente articolo.

Art. 32 – Difensore civico

1. Il Comune può prevedere l'istituzione del Difensore Civico, anche associandosi in ciò con altri Enti ed Istituzioni.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

4. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco.

Art. 33 – Prerogative e mezzi del Difensore Civico

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e dotati delle necessarie attrezzature.

2. Il Difensore Civico assume iniziative proprie o su richiesta di cittadini singoli e associati, al fine di accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

Art. 34 – Rapporti col Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio.

3. Il Difensore Civico può, in casi di particolare importanza e urgenza, fare relazione al Consiglio in qualsiasi momento.

Art. 35 – Diritto di informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto, sia singoli che associati, di accedere, facendo domanda scritta, agli atti amministrativi ed ai documenti, per il rilascio di copie previo pagamen-

to dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

2. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, anche in riferimento al disposto della legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

3. Apposite norme regolamentari disciplinano organicamente la materia di cui al presente titolo.

Art. 36 – Commissione consiliare

1. È istituita la Commissione consiliare di garanzia per lo Statuto, i Regolamenti e la Partecipazione popolare. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un Assessore delegato, ed è composta da tre consiglieri indicati dalla maggioranza e da un consigliere indicato dalla minoranza. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale che la elegge.

Titolo V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 37 – Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, oltre ai compiti di cui al 2° comma del presente articolo, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Capiripartizione e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

4. Il Comune può prevedere un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 38 – Responsabilità del Segretario e dei Funzionari

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo della legittimità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso il Comune non abbia temporaneamente il Funzionario o i Funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al 1° comma del presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I Segretari comunali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al 1° comma del presente articolo, unitamente al Capiripartizione preposto.

Titolo VI

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 39 – Gestione dei servizi

1. Il Comune per la gestione di servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni o enti pubblici interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) la costituzione di Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

Titolo VII

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Art. 40 – La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata

alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 ottobre.

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 41 – Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà dato allo stesso attuazione.

4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

Art. 42 – Autonomia finanziaria

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalizzazione delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Art. 43 – Compiti della Giunta

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e Comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che, per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impegnate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune.

Art. 44 – La conservazione e gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento per assicurare l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

3. La Giunta comunale designa il Responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al Responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, provvede la Giunta.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, me-

diante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 45 – Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti in conformità a quanto disposto dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. Il Revisore dei conti, ove riscontrasse gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

5. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 46 – Il rendiconto di gestione

1. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 47 – Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Sindaco, o in sua vece, il Vicesindaco o Assessore appositamente delegato.

Art. 48 – Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 49 – Tesoreria e Concessionario della riscossione

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un Istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti del bilancio e dei fondi della cassa disponibili o dallo stesso anticipabili, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse del Comune, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi del Comune che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo VIII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 50 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiet-

tivi d'interesse comune con enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 51 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 52 – Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti o privati per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale, quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 53 – Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 54 – Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alla finalità perseguita, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo IX RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 55 – Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse stabilite.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che ne assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 56 – La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti alle esigenze della Comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 57 – La Provincia

1. Il Comune concorre, con la Provincia, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevanti interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

3. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

4. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

5. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 58 – La Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana la organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

2. Il Consiglio comunale assegna alla Comunità Montana le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni delegate. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

Art. 59 – Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

Titolo X ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 60 – Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale unitamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 61 – Ordinanze, circolari e direttive

1. Il Sindaco emana Ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, Circolari e Direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le Ordinanze di cui al precedente comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili agli interessati.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico,

ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Titolo XI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 – Adozione dei Regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità, sono deliberati entro due anni dalla entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 63 – Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto con essa compatibili.

Art. 64 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito dalla certificazione della avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il Segretario del Comune appone, in calce all'originale dello Statuto, la dichiarazione dell'entrata in vigore.